


La legge italiana garantisce le pari opportunità e la parità di trattamento nel mondo del lavoro



È vietata "qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma".

La discriminazione è vietata nei criteri di selezione, nelle condizioni di assunzione e nella promozione, qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

È vietata la discriminazione retributiva e quella riguardante l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e della progressione nella carriera.

Se una lavoratrice o un lavoratore subisce una discriminazione di genere (anche sotto forma di molestia), può rivolgersi alla Consigliera Provinciale di Parità.

La lavoratrice o il lavoratore potrà ricevere l'aiuto della Consigliera in forme diverse, secondo la sua situazione.

L'azione della Consigliera non richiederà alcun onere alla lavoratrice o al lavoratore, perché si svolge a titolo gratuito.

La Consigliera è pubblico ufficiale. Per ogni caso che le viene presentato, garantisce riservatezza e rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

L'Ufficio della Consigliera di Parità si trova nel Palazzo della Provincia, 3° piano, Piazza della Libertà 3, Arezzo.

Le lavoratrici e i lavoratori interessati possono utilizzare questi contatti:

338 493 7031 (cellulare di servizio)

0575 392 245 - 0575 392 322 (Ufficio presso la Provincia)

consigliera_parita@provincia.arezzo.it

La Consigliera di Parità è nominata con decreto del Ministro del lavoro, per favorire e tutelare l'occupazione femminile, realizzare l'uguaglianza tra donna e uomo nel lavoro, controllare il rispetto effettivo dei principi di pari opportunità e di non discriminazione sul lavoro.

La Consigliera interviene nei casi di discriminazione di genere, collegati all'attività lavorativa.

Costituiscono discriminazione gli atti, i patti, i criteri, i comportamenti, le decisioni organizzative che producono un effetto pregiudizievole (cioè un danno, diretto o indiretto) alla lavoratrice o al lavoratore.

Costituisce discriminazione anche la molestia (sia morale, sia sessuale): cioè quei comportamenti indesiderati che violano la dignità personale e creano, nell'ambiente di lavoro, un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole, nei confronti della lavoratrice o del lavoratore, conseguente allo stato matrimoniale, alle condizioni di famiglia, alla gravidanza, alla condizione di maternità o paternità, anche adottive.

La Consigliera di Parità, a livello provinciale, svolge queste attività:

- **Rileva** le situazioni di disparità tra i sessi sul lavoro;
- **Propone e incentiva** azioni correttive e di garanzia contro le discriminazioni di genere;
- **Collabora** con la Direzione Territoriale del Lavoro, con gli Assessorati al lavoro e con gli organismi di parità dei Comuni, della Provincia, della Regione;
- **Propone e sostiene** i progetti e le politiche attive del lavoro per realizzare la parità di genere;
- **Agisce** nei casi di discriminazione su delega delle lavoratrici/dei lavoratori, anche ricorrendo in giudizio a loro fianco o sostegno, davanti all'Autorità giudiziaria.
- **Collabora** con le Organizzazioni sindacali, Enti Pubblici e Aziende private, per contrastare le discriminazioni di genere e ottenere un contesto lavorativo libero dai pregiudizi, inclusivo e rispettoso, nel quale siano valorizzati tutti i talenti, favorendo la creatività e l'innovazione.

Dalla nostra Costituzione

Art. 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi.

Art. 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.